

## **SCHEMA CONVENZIONE**

TRA

Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca

Marche Agricoltura Pesca

e

Associazione Allevatori Umbria e Marche

per lo svolgimento delle analisi relative alla raccolta dei dati in campo (controlli funzionali) dei capi iscritti ai libri genealogici di cui al D. Lgs. 52/18 (Decreto ministeriale 19 luglio 2000, "Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale")

**Anno 2026**

## CONVENZIONE

tra

L'Agencia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (di seguito AMAP, ex-ASSAM o anche, solo, Agenzia), con sede legale in Osimo (AN), Via T.A. Edison, n. 2, C.F. 01491360424 e legalmente rappresentata dal Presidente del CDA AMAP nella persona del Sig....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

L'Associazione Allevatori Umbria e Marche (di seguito AAUM), con sede a Corciano (PG) in Via O. P. Baldeschi n. 59 C.F. 00938940582 P. IVA 00944701002, nella persona del Legale Rappresentante sig. .... domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione Allevatori dell'Umbria e delle Marche.

### PREMESSO CHE

- Il rapporto di cooperazione tra l'Agencia e l'Associazione Allevatori è di lunga data; in particolare con D.G.R. n. 909 del 07.07.08, rubricata "*Gestione diretta dei servizi di miglioramento genetico e funzionale degli allevamenti da latte e di divulgazione dati agrometeorologici da parte dell'ASSAM*", la Regione Marche aveva affidato all'allora ASSAM (ora AMAP) le funzioni di assistenza nell'ambito dei servizi di miglioramento genetico e funzionale degli allevamenti da latte;
- Fin dall'anno 2009 l'Agencia, tramite il proprio laboratorio Centro Agrochimico Regionale, acquisendo in tal senso le funzioni dell'Associazione Regionale Allevatori Marche, ha svolto per l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) le attività analitiche relative ai controlli funzionali dei singoli animali iscritti ai libri genealogici di cui al D. Lgs. 52/18 e s.m.i.\_operando in piena collaborazione e nel rispetto delle norme e dei controlli effettuati dall'Associazione Italiana Allevatori;
- L'Agencia ha provveduto nell'anno 2011 ad acquisire le adeguate strumentazioni per le determinazioni analitiche del latte, omologate successivamente da AIA;
- Con D.G.R. n. 1038 del 05.09.2016, successivamente rettificata con D.G.R. n. 1093 del 19.09.2017, è stato approvato il programma dei Controlli Funzionali 2016 presentato da AIA, con cui quest'ultima riconosceva il laboratorio dell'AMAP quale parte della rete dei laboratori per i controlli funzionali;
- L'Associazione Allevatori dell'Umbria e delle Marche (AAUM) è nata nel 2021 dall'estensione dell'operatività sul territorio marchigiano dell'Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria (ARA Umbria) ed è un'associazione senza fine di lucro che opera nel quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'Associazione Italiana Allevatori (AIA), in armonia con la programmazione agricola italiana e, in particolare, delle Regioni Umbria e Marche.
- Il laboratorio del Centro Agrochimico Regionale dell'AMAP è accreditato per le prove analitiche previste attualmente nell'ambito dei Controlli Funzionali;
- L'AMAP ha in programma un percorso di aggiornamento progressivo della strumentazione dedicata alle analisi del latte, già avviato con l'acquisto e l'installazione del FOSSOMATIC DC FOSS (novembre 2023) in grado di determinare oltre alle Cellule somatiche totali anche le Cellule

Somatiche Differenziali, parametro molto utile nell'ambito dei Controlli Funzionali per una più corretta interpretazione del dato analitico;

- Successivamente il Centro Agrochimico ha acquistato il nuovo Milkoscan 7 RM, in sostituzione del modello FT+, che all'inizio del 2026 è stato installato e messo in funzione al fine di garantire un servizio supportato e continuativo;
- Il Centro Agrochimico è in grado di effettuare oltre a quelle previste, altre determinazioni analitiche significative ai fini della gestione di stalla per singolo animale, quali ad esempio i parametri per la diagnosi della chetosi (acetone e beta idrossi butirato) e quelli utili per la definizione della razione alimentare (acidi grassi e urea), come anche riportato nel tariffario aggiornato;
- Entrambe le Parti, attraverso la sottoscrizione di una convenzione, si sono dichiarate disponibili ad instaurare un rapporto di cooperazione sui temi di interesse comune, da rendere applicativo attraverso la stipula di collaborazioni;
- La presente convenzione, all'art. 3, prevede che le collaborazioni da attuare verranno di volta in volta stabilite tra le parti e potranno essere realizzate a titolo gratuito o con oneri concordati tra le parti;
- Per tali collaborazioni, definite anche progetti specifici, saranno individuati dei referenti tecnici sia da parte di AMAP che da parte di AAUM, i quali si dovranno coordinare con i responsabili dell'attuazione della convenzione, ....., Presidente CDA AMAP, e ....., Presidente AAUM, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- La presente convenzione è coerente con le funzioni previste dalla Legge Regionale n. 11 del 12.05.2022 di "trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" all'Art. 2 comma 5 dove si rileva che: "L'agenzia può svolgere nelle materie di propria competenza attività a favore di Enti Pubblici o privati sulla base di specifici accordi e convenzioni".

#### CONSIDERATO CHE

- La presente convenzione prevede, attraverso l'impegno di AMAP e AAUM, le seguenti finalità:
  - Condivisione di risorse e competenze per condurre interventi nel settore con effetto sinergico;
  - Collaborazione e sviluppo di progetti per il miglioramento delle produzioni zootecniche regionali tramite il sostegno e la valorizzazione delle filiere coinvolte e la promozione della sostenibilità ambientale;
  - Scambio di dati e risultati delle analisi per migliorare la comprensione della situazione degli allevamenti nel territorio marchigiano e territori limitrofi;
  - Fornitura di supporto tecnico e consulenza agli allevatori per migliorare le pratiche di gestione della stalla e la qualità del prodotto latte, promuovendo il benessere animale;
  - Organizzazione di workshop, seminari o eventi educativi per diffondere le migliori pratiche nell'allevamento e di informazione sul territorio;
  - Collaborazione nell'organizzazione di programmi di campionamento per monitorare la qualità del latte direttamente nelle aziende agricole;

- Ottimizzazione dei processi di raccolta campioni per garantire l'affidabilità e la rappresentatività dei dati;
- Possibilità di effettuare dei pacchetti di servizi aggiuntivi o analisi supplementari a condizioni vantaggiose rispetto al prezzo di listino dei servizi forniti da AMAP;
- Possibilità di definire servizi comprendenti pacchetti analitici con una scontistica concordata da applicare ai prezzi da tariffario in vigore;
- È importante sottolineare che la presente collaborazione, in coerenza con le finalità sopra richiamate, dovrà essere basata su un dialogo aperto, su trasparenza e condivisione di informazioni per garantire il successo delle iniziative comuni. Inoltre, la collaborazione potrà estendersi anche a questioni normative, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie nel settore lattiero-caseario;
- L'AMAP con Delibera del CDA n. .... del ..... ha approvato lo schema della presente convenzione e ne ha autorizzato la relativa stipula;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

**Valore delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ARTICOLO 2**

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione disciplina il rapporto intercorrente tra AMAP e AAUM per lo svolgimento delle azioni previste e con le finalità riportate in premessa.

**ARTICOLO 3**

**DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ – IMPEGNI RECIPROCI**

**Attività dell'AMAP**

AMAP, in virtù della presente convenzione, si impegna a:

- effettuare le determinazioni analitiche, quali grasso, proteine, lattosio, urea e cellule somatiche nei campioni di latte di singolo capo prelevati nelle aziende iscritte ai libri genealogici della Regione Marche e, se ritenuto fattibile, della Regione Umbria, da personale AAUM e consegnati o fatti recapitare dalla stessa tramite corriere o personale autorizzato;
- caricamento dei risultati analitici sul sistema SIALL per via telematica entro 3 giorni lavorativi dall'accettazione del campione;
- eventuali campioni di latte aggiuntivi che non rientrano nei controlli funzionali saranno gestiti a livello economico e come refertazione come da procedure AMAP e da tariffario in vigore;
- garantire la piena integrazione del proprio laboratorio analisi all'interno del coordinamento effettuato da AIA tramite il proprio Laboratorio Standard Latte, nell'ambito delle procedure

relative al controllo dell'accuratezza analitica, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali di riferimento e dei campioni per ring test;

- rifornire i tecnici AAUM dei contenitori e del conservante idoneo, necessari per il corretto prelievo dei campioni di latte presso gli allevamenti della regione Marche ed eventualmente della regione Umbria;
- comunicare ad AAUM a mezzo mail all'indirizzo comunicato da AAUM entro il termine massimo di ventiquattro ore dal loro verificarsi, le eventuali problematiche che potrebbero impedire la corretta esecuzione delle analisi convenute. Nel caso di impedimenti di carattere tecnico sarà cura di AMAP provvedere ad accordarsi per eventuali controlli aggiuntivi e/o ai costi di spedizione dei campioni analizzati in altro laboratorio indicato da AAUM, salvo diversa organizzazione delle attività;

#### **Attività dell'AAUM**

AAUM si impegna parimenti a:

- riconoscere AMAP a tutti gli effetti come membro del circuito AIA per le regioni Marche ed Umbria facendosi tramite con AIA per il coinvolgimento in eventuali progetti futuri organizzati da AIA inerenti la filiera lattiero casearia, dando la possibilità al laboratorio del Centro Agrochimico Regionale AMAP di partecipare ad attività specifiche di sperimentazione, monitoraggio e ricerca, beneficiando dello stesso trattamento riservato alle Associazioni Allevatori anche per la fornitura dei materiali di riferimento distribuiti dal Laboratorio Standard Latte di AIA per la verifica dell'accuratezza analitica e per l'esecuzione dei ring test organizzati dallo stesso;
- collaborare nell'implementazione di un servizio capillare di assistenza presso le aziende;
- condividere iniziative ed eventi divulgativi mirati ad approfondimenti nell'ambito del settore zootecnico;
- consegnare, per i controlli funzionali, i campioni di latte, correttamente ed adeguatamente conservati (i campioni non rispondenti a quanto previsto non verranno analizzati);
- comunicare il calendario di formazione relativo ai corsi specifici organizzati da AIA inerenti alle problematiche di analisi e prelievo affinché il personale del Centro Agrochimico Regionale AMAP possa beneficiare dell'aggiornamento previsto da AIA.

#### **ARTICOLO 4**

##### **COPERTURA ASSICURATIVA, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in tutti i luoghi in cui vengono svolte le attività connesse alla presente convenzione, il datore di lavoro di ciascuna Parte, nell'accezione stabilita dalla normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.

#### **ARTICOLO 5**

##### **GESTIONE DELLA CONVENZIONE - REFERENTI**

Le parti, per la gestione della presente convenzione nominano quali referenti responsabili i seguenti

soggetti:

Per AMAP \_\_\_\_\_;

Per AAUM \_\_\_\_\_;

## **ARTICOLO 6 CORRISPETTIVI**

Per l'effettuazione delle determinazioni analitiche dei parametri grasso, proteine, lattosio, urea e cellule somatiche, è previsto quanto di seguito indicato.

- Fino a 20.000 campioni consegnati nell'anno il corrispettivo è di 0,60 euro IVA esclusa;
- Fino a 50.000 campioni consegnati nell'anno il corrispettivo è di 0,54 euro IVA esclusa;
- Per consegne di campioni superiori a 50.000 unità annuali il corrispettivo è di 0,45 euro IVA esclusa.

La fatturazione avverrà semestralmente con adeguamento della tariffa in base ai volumi raggiunti; il conguaglio avverrà nella fatturazione del secondo semestre.

Per il conteggio dei campioni dell'anno di stipula della presente convenzione verranno considerati nel conguaglio tutti i controlli funzionali dell'anno.

I pagamenti sono effettuati da AAUM ad AMAP entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

## **ARTICOLO 7 SERVIZI AGGIUNTIVI**

Sulla base del rapporto di collaborazione ed in virtù della presente convenzione, per le determinazioni analitiche per tutte le committenze di AAUM diverse dai controlli funzionali e previste dal nostro tariffario, potrà essere applicato uno sconto del 20% indipendentemente dalla matrice e dal tipo di analisi.

Per altre attività riferibili principalmente a quanto riportato nell'articolo 3 si intende che saranno svolte a titolo gratuito, salvo diverse disposizioni integrative.

## **ARTICOLO 8 DURATA DELLA PRESENTE CONVENZIONE PROROGHE E PROCEDURA DI RINNOVO**

Il presente atto ha decorrenza dalla data di stipula e fino al 31.12.2026.

Con accordo formalizzato tra le parti lo stesso potrà essere prorogato per un ulteriore anno.

Qualsiasi modifica della presente convenzione, così come il rinnovo della stessa, dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti.

In caso di rinnovo si procederà a definizione e stipula di nuova convenzione, non essendo in nessun caso ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Qualora circostanze, indipendenti ed esterne alla volontà degli enti, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, può esserne prevista la sospensione tramite verbale sottoscritto tra le parti.

## **ARTICOLO 9**

### **TUTELA DEI MARCHI**

Le Parti dichiarano di astenersi dallo svolgere attività tali da danneggiare direttamente o indirettamente il reciproco marchio e i relativi prodotti/servizi. Nel caso di violazione di tali impegni, ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere il presente accordo, fatto salvo ogni ulteriore diritto e azione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi marchi e/o logotipi "AMAP" e "AAUM" non potranno essere in nessun caso utilizzati per qualsiasi scopo, salvo esplicito accordo scritto delle Parti in tal senso prima dell'utilizzo.

## **ARTICOLO 10**

### **PROPRIETÀ DEI RISULTATI**

I risultati analitici prodotti in base alla presente convenzione ed oggetto del servizio reso da AMAP ad AAUM saranno utilizzati in forma anonima aggregata da AMAP per le finalità istituzionali ritenute più opportune.

## **ARTICOLO 11**

### **CLAUSOLA DI ESCLUSIVITÀ**

Nulla della presente convenzione limiterà l'azione di una Parte riferita allo svolgimento delle proprie attività. Altresì, AMAP e AAUM concordano nel valutare l'opportunità di sviluppare altre attività che possano contribuire a svolgere più efficacemente i rispettivi ruoli sul territorio.

## **ARTICOLO 12**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

AMAP e AAUM garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati degli interessati.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente verranno trattati in ragione della presente convenzione.

## **ARTICOLO 13**

### **RECESSO**

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di tre mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

#### **ARTICOLO 14 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente atto che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Ancona.

#### **ARTICOLO 15 SPESE CONTRATTUALI**

La presente convenzione verrà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'imposta di bollo viene assolta ai sensi del Decreto M.E.F. del 17 giugno 2014 ed è a carico di AAUM.

#### **ARTICOLO 16 NORME FINALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 5, 10, 13, 14, 15 della presente convenzione.

Per tutto quanto non espresso nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

AMAP	AAUM
.....– Presidente CDA	..... – Presidente CD
<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa</i>